

COLLEGIO DI MILANO - DEC. N. 14752/2020 - PRES. LAPERTOSA - REL. MINNECI
Centrale dei rischi - segnalazione - irrisorietà del debito - illegittimità (d. lgs. n. 385/1993, art. 120).

La mera indicazione nell'estratto conto degli interessi passivi non è idonea ad integrare la preventiva informazione richiesta per il caso di segnalazione in centrale rischi, la quale, in ogni caso, non può fondarsi su un importo irrisorio dovuto all'intermediario(IMCS).

FATTO

Parte ricorrente si duole con riguardo a una segnalazione inoltrata in Centrale dei Rischi dall'intermedio convenuto per un credito di Euro 8,62 relativo ad interessi maturati nel corso del 2018 e divenuti esigibili a far tempo da marzo 2019. Precisando che la suddetta segnalazione si sarebbe ripetuta da marzo 2019 fino al successivo agosto (allorquando la banca avrebbe proceduto all'addebito in c/c del relativo importo), parte ricorrente contesta la legittimità della stessa, sottolineando l'esiguità del credito vantato ex adverso; la mancanza di un preavviso formale; l'inadeguatezza della modalità di comunicazione dell'avvenuto inoltro, effettuata in calce all'estratto periodico (tanto da averne appreso l'esistenza solo grazie a quanto riferito da altro intermediario cui si era rivolto per ottenere un prestito); l'assenza di informazione sulla vigente normativa in tema di anatocismo; il difetto di una valutazione complessiva della propria situazione patrimoniale.

Aggiunge di avere subito, per effetto della segnalazione in esame, un grave danno reputazionale, oltre un significativo condizionamento alla gestione economica e finanziaria della famiglia, che ha determinato, in particolare, un rallentamento nella pratica di perfezionamento di un mutuo concesso da terzo intermediario. Insiste pertanto per ottenere la cancellazione della segnalazione contestata, unitamente al risarcimento dei pregiudizi subiti patrimoniali e non, quantificati in Euro 8.500,00. (...)

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto rivendica la conformità del proprio agire a quanto previsto dall'art. 120, comma 2 t.u.b., rimarcando la necessità di una apposita autorizzazione da parte del cliente per l'addebito in c/c delle somme maturate a titolo di interessi passivi nel corso dell'anno precedente e da considerare esigibili a far tempo dal successivo 1° marzo.

Precisa che sarebbe la stessa Banca d'Italia ad esigere l'inoltro della segnalazione (nella categoria "rischi a revoca" e nella sola classe dati "utilizzato") relativa agli interessi non addebitati per mancanza di autorizzazione. Aggiunge che si tratterebbe di una comunicazione eminentemente fattuale (ovvero contabile) e pertanto (non di valore negativo, bensì) in sé neutra e svincolata dall'obbligo sia di preavviso che di valutazione in ordine alla solvibilità del segnalato (a differenza di quanto previsto per una segnalazione discrezionale, come quella a sofferenza). Più in generale, rileva come la conoscenza del cliente in ordine alla debenza degli interessi non addebitati sia assicurata attraverso l'indicazione degli stessi nell'estratto conto. Contesta infine la fondatezza della domanda risarcitoria, sottolineando inter alia come l'esiguità dello sconfinamento in oggetto sia da considerare inconciliabile con un diniego di prestito da parte di altro intermediario (...)

DIRITTO

(...) Sempre in limine, preme rilevare che quella oggetto di contestazione è una segnalazione (non a sofferenza, bensì) di "rischi a revoca": come tale, essa presenta una natura oggettiva (rectius fattuale), di per sé scevra da valutazioni discrezionali sulla solvibilità del soggetto segnalato. Ciò posto, deve sottolinearsi che, diversamente da quanto asserito dall'intermediario convenuto, quella contestata appartiene a una tipologia

di iscrizione contraddistinta da una valenza (non neutra, bensì) negativa, non solo per il fatto di indicare l'importo del debito da interessi (nell'ambito della categoria di censimento "rischi a revoca") nella sola classe dati "utilizzato", ma anche perché suscettibile di preludere – nell'ipotesi di mancato pagamento del dovuto per un periodo superiore a 90 giorni – all'ulteriore e più grave segnalazione di "inadempimento persistente" (per la quale è pacificamente necessaria la preventiva informazione, come da Circolare n. 139 della Banca d'Italia).

Ne discende che, pur in difetto di una specifica previsione, appare comunque configurabile – alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza - in capo all'intermediario un obbligo di informazione preventiva verso il cliente quanto meno in ordine alla natura e ai correlati effetti della segnalazione in oggetto; e questo anche considerando il recente conio dell'attuale art. 120, comma 2 t.u.b. e la complessità del regime introdotto. **In tale prospettiva, sembra proprio da escludere che la mera indicazione nell'estratto conto dell'ammontare degli interessi dovuti possa soddisfare quanto sarebbe stato esigibile in termini di compiuta trasparenza.**

Peraltro, indipendentemente dall'aspetto procedimentale, deve notarsi come, nel caso di specie, la segnalazione contestata sia da considerare infondata anche nel merito, ovvero per difetto del presupposto sostanziale. In effetti, non può sfuggire il fatto che l'ammontare degli interessi maturati nell'anno precedente (di per sé pari a Euro 8.62) si riveli a tal punto irrisorio da doversi stimare irrilevante, ovvero tamquam non esset, nella prospettiva della attivazione degli obblighi di censimento pur previsti da Banca d'Italia.

In altri termini, è proprio la sproporzione tra l'entità più che modesta dell'importo reclamato dalla banca e la gravità delle conseguenze correlate a una segnalazione per "rischi a revoca" a far ritenere irragionevole l'invio di quest'ultima. Non a caso, proprio il verosimile intento di evitare l'inoltro della segnalazione di "inadempimento persistente" (e l'escalation delle conseguenze negative che ne sarebbero derivate) appare porsi alla base della decisione dell'intermediario convenuto di procedere comunque (con l'avvicinarsi del termine di 90 giorni e dunque) nell'agosto 2019 all'addebito su c/c del debito da interessi, pur risultando agli atti che l'acquisizione della relativa autorizzazione ha avuto luogo solo nel successivo dicembre.

Del resto, asserendo come la scoperta di una segnalazione relativa a un debito di Euro 8,62 non possa avere ragionevolmente influito sull'esito della istruttoria condotta dal terzo intermediario per l'accertamento delle condizioni necessarie per l'eventuale concessione di un prestito, è la stessa banca resistente a confermare la sostanziale irrilevanza del relativo sconfinò.

Né è da trascurare che, anche per la giurisprudenza dei Collegi ABF, sussiste idonea ragione per soprassedere a una pronuncia di condanna allorquando l'ammontare dovuto dall'intermediario nei confronti del cliente sia da considerare futile, in quanto risultante al di sotto della soglia di Euro 10,00.

Ferma l'illegittimità della segnalazione in questione e la correlativa necessità di procedere alla rimozione della stessa, deve per contro ritenersi che non meriti accoglimento la domanda risarcitoria.

Più precisamente, è da segnalare la mancanza di un adeguato supporto probatorio, non solo rispetto alle singole voci di danno lamentate, ma anche con riguardo alla derivazione delle stesse dalla condotta dell'intermediario convenuto oggetto di contestazione.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione.